

Legge regionale 15 ottobre 2020 , n. 17 - TESTO VIGENTE dal 22/10/2020

Disposizioni regionali in materia di lavoro. Modifiche alla legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) e alla legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento).

Art. 7

(Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 18/2005)

1. All'articolo 16 della legge regionale 18/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: <<(Consigliera o Consigliere regionale di parità)>>;

b) al comma 1 le parole <<è nominato il consigliere>> sono sostituite dalle seguenti: <<è effettuata la nomina della Consigliera o del Consigliere>>;

c) al comma 2 le parole <<Il consigliere>> sono sostituite dalle seguenti: <<La Consigliera o il Consigliere>>; la parola <<quinquennale>> è sostituita dalla seguente: <<triennale>> e dopo le parole <<di normative>> sono inserite le seguenti: <<sulla parità,>>;

d) al comma 3 le parole <<del consigliere>> sono sostituite dalle seguenti: <<della Consigliera o del Consigliere>>; le parole <<Il consigliere>> sono sostituite dalle seguenti: <<La Consigliera o il Consigliere>> e le parole <<del nuovo consigliere di parità>> sono sostituite dalle seguenti: <<della nuova Consigliera o del nuovo Consigliere di parità>>;

e) al comma 4 le parole <<Il consigliere>> sono sostituite dalle seguenti: <<La Consigliera o il Consigliere>>;

f) al comma 5 le parole <<Il consigliere>> sono sostituite dalle seguenti: <<La Consigliera o il Consigliere>> e le parole <<di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali>> sono sostituite dalle seguenti: <<previsti dalla programmazione dei Fondi strutturali e alle riunioni del Comitato scientifico dell'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, di cui all'articolo 30 nonies della legge regionale 11/2009>>.